

STUDIO LEGALE ASSOCIATO  
**Avv. ANTONIO DIPASQUALE**  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE  
Via Archimede, 101 - 97100 Ragusa  
Tel. 0932.229977 - Fax 0932. 688532  
PEC: antonio.dipasquale@avvragusa.legalmail.it  
C.F. e P. IVA: 01505220887

990/17

**ORIGINALE**

**TRIBUNALE DI RAGUSA**

**Giudice del Lavoro**

**Ricorso ex art. 414 c.p.c.**

**TRIBUNALE DI RAGUSA**  
Depositato in cancelleria  
Oggi 28/3/17  
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott. Manlio LA GIURA)

con istanza cautelare in corso di causa ex artt. 700 e 669 quater c.p.c.

e richiesta di autorizzazione alla notifica nei confronti dei litisconsorti

ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

per la sig.ra **Gulino Daniela**, nata a Comune Estero (EE) il 31.05.1974 (c.f. GLNDNL74E71Z404E) e residente in Ispica (Rg), via P. Borsellino n. 2, rappresentata e difesa, giusta mandato in calce al presente atto dall'avv. Antonio Dipasquale (c.f. DPSNTN73R17H163K - fax 0932.688532 - pec antonio.dipasquale@avvragusa.legalmail.it), ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Ragusa via Archimede n.101  
**ricorrente**

**contro**

il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca**, in persona del Ministro *pro tempore* (c.f. 80185250588), con sede in Roma, via Trastevere n. 76, domiciliato per legge presso gli Uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, via Vecchia Ognina n.149, **resistente**

**e**

**Ambito Territoriale Provinciale di Ragusa**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato per legge presso gli Uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, via Vecchia Ognina n.149, **resistente**

**e**

**Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia**, in persona del legale rappresentante *pro tempore* domiciliato per legge presso gli Uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, via Vecchia Ognina n.149, **resistente**

\*\*\*

**A) In fatto**

In data 27.11.2015 l'odierna ricorrente è stata immessa in ruolo nella c.d. fase C del piano straordinario di assunzioni di cui alla Legge n. 107/2015 (art. 1, comma 98, lett. c) nella scuola secondaria di primo e secondo grado per posto di sostegno (doc.2).

Segnatamente, la sig.ra Gulino Daniela è stata provvisoriamente assegnata presso l'Istituto G. La Pira di Pozzallo (RG).

Ciò posto, l'Amministrazione odierna resistente, nell'ambito del piano straordinario di mobilità territoriale e professionale previsto dall'art.1, comma 108 della legge n. 107/2015 e di cui alla suddetta ordinanza ministeriale, ha obbligato i docenti e, quindi, anche l'odierna ricorrente -immesse in ruolo nella c.d. fase C) del richiamato piano straordinario di assunzioni- ad inoltrare domanda di mobilità. Deve precisarsi che in seno alla citata domanda i docenti erano chiamati ad esprimere le proprie preferenze in ordine agli ambiti territoriali destinatari di collocazione (doc.3). All'esito di tale procedura, l'amministrazione ha proceduto a disporre il trasferimento della sig.ra Gulino attraverso la comunicazione via mail del 13.08.2016 (doc.4).

In particolare, l'odierna ricorrente è stata definitivamente collocata presso l'ambito territoriale Emilia Romagna 002 e con ruolo di sostegno anziché presso l'ambito richiesto Sicilia 0024.

Si ribadisce che l'odierna ricorrente è venuta a conoscenza del disposto trasferimento a mezzo la mail del 13.08.2016, la quale è priva di alcuna motivazione e (incredibilmente) non tiene conto delle preferenze espresse.

Non senza aggiungere che con il richiamato piano straordinario di mobilità i docenti neo immessi in ruolo sono stati costretti a presentare domanda di mobilità territoriale, atteso che -in difetto- l'Amministrazione avrebbe comunque provveduto d'ufficio, il tutto con chiara violazione dei diritti dell'odierna ricorrente sui quali si tornerà nel prosieguo.

La procedura di assegnazione di quest'ultima presso l'ambito territoriale dell'Emilia Romagna e con ruolo di sostegno, invece che nell'ambito richiesto quale Sicilia 0024 anche con ruolo ordinario, disposta dal M.I.U.R., è gravemente lesiva dei diritti della medesima per i motivi meglio di seguito esposti.

Si rimarca, segnatamente, che l'odierna ricorrente è stata collocata su posto di sostegno e non è dato comprendere sulla base di quale presupposto la sig.ra Gulino sia stata collocata a Bologna su posto di sostegno anziché nell'ambito della Provincia prescelta, quale Sicilia 0024, anche in base alla classe di concorso dalla medesima posseduta, ciò senza che la pubblica amministrazione abbia mai chiarito e resi noti i criteri a tal fine utilizzati.

Si precisa, al riguardo, che **nel caso in cui l'amministrazione resistente avesse rispettato i principi di imparzialità, di meritocrazia e di trasparenza, la sig.ra Gulino avrebbe di certo ottenuto la collocazione presso il suddetto ambito di preferenza, tenuto conto che in relazione ai posti di sostegno docenti con punteggio inferiore a quello posseduto dalla ricorrente sono stati collocati appunto presso la Regione Sicilia, ambito 0024.**

Deve, ancora, evidenziarsi che l'odierna ricorrente è stata assegnata provvisoriamente e, comunque, solo fino al 30.06.2017 presso la Provincia di Ragusa, e precisamente presso gli istituti scolastici di Ispica, in quanto madre di una bambina di età inferiore ai dodici anni, siccome statuito dal C.C.N.L. di riferimento (doc.5). Va da sé che, quindi, dal 01.07.2017 la stessa sarà tenuta a riprendere servizio nella regione di assegnazione definitiva, *id est* in Emilia Romagna.

#### **B) In diritto**

Al fine di meglio comprendere l'errore in cui l'Amministrazione odierna resistente è incorsa nel disporre il contestato trasferimento, risulta opportuno richiamare l'art. 1, comma 108, della legge n. 107/2015.

Il suddetto articolo dispone che *"...per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. ..."*

Dalla mera lettura del riportato articolo si evince chiaramente che nulla è stato disciplinato in seno allo stesso in ordine alla particolare procedura di mobilità a cui erano chiamati a partecipare i docenti provenienti dalla GM del concorso 2012. Infatti, in seno alla suddetta norma non è stato previsto alcunché in ordine alle eventuali -ed illegittime- differenze fra i docenti appartenenti alle diverse classi.

Ne deriva, dunque, che è lo stesso Legislatore della legge 107/2015 a non operare alcuna distinzione tra i docenti provenienti dal concorso del 2012 e docenti provenienti dalle GAE ai fini della mobilità.

Solo successivamente all'emanazione della predetta legge è stata pubblicata l'Ordinanza Ministeriale n.241 del 08.04.2016 che ha approvato il C.C.N.I. sottoscritto in pari data.

Infatti, l'art.6 del citato C.C.N.I. ha stabilito che "...*gli assunti nell'a.s. 15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da graduatorie di merito del concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia...*"; mentre per gli "...*assunti nell'a.s. 15/16 da Fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da G.A.E.*" è prevista la loro partecipazione alla "...*mobilità territoriale...*".

Ne deriva che ai docenti provenienti dalla graduatoria di merito di cui al concorso del 2012, ai c.d. idonei e, comunque, agli immessi in ruolo prima del 2015 è stata assicurata e/o comunque concessa in privilegio la scelta sui posti disponibili della sede definitiva in ambito provinciale; mentre i docenti provenienti dalle graduatorie ad esaurimento, come l'odierna ricorrente, sono stati inspiegabilmente costretti a richiedere il trasferimento in una sede tra gli ambiti territoriali a livello nazionale, concorrendo nella sede provinciale solo in via subordinata rispetto ai primi ed indipendentemente sia dal punteggio da ciascuno posseduto ai fini della mobilità sia dalla sede di cui all'assegnazione provvisoria già alla medesima garantita.

**Non sfuggirà che la previsione del citato art.6 del C.C.N.I. non è stata mai, neppure successivamente, riportata e/o riprodotta e/o richiamata in seno alla Legge n.107/2015.**

In base alla citata legge, invece, per tutti i docenti la **mobilità è nazionale** e pertanto, tutti erano chiamati a partecipare alle operazioni di mobilità in base alle preferenze espresse e sulla base del punteggio di mobilità quale unico criterio discrezionale.

Non è dato comprendere, dunque, né le motivazioni né i criteri della procedura di mobilità di cui al richiamato C.C.N.I., la quale ha comportato gravi disparità di trattamento fra i docenti delle diverse fasi di appartenenza. Tutto ciò con chiara violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 2, 3, 4, 35.

Infatti si consideri che per il posto di sostegno all'odierna ricorrente è stato attribuito il punteggio pari a n. **108**. Nonostante, quindi, il predetto punteggio, la medesima è stata preceduta in graduatoria per posti di sostegno, **a titolo esemplificativo**, dalla sig.ra Guglielmino Maria con punteggio pari a n. 58, e dalla sig.ra Alecci Donatella con punteggio pari a n. 60, dal sig. Maltese Giuseppe con punteggio pari a n. 62, dalla sig.ra Giummarra Ivana con punteggio pari a n. 67, dal sig. Fidone Giuseppe Andrea con punteggio pari a 70 e dalla sig.ra Gallotta Tiziana con punteggio pari a n. 76, (doc.6). Questi ultimi, infatti, sono stati trasferiti presso la Regione Sicilia e segnatamente nella provincia di Ragusa.

Altro pregiudizio patito dalla sig.ra Gulino, oltre all'onere di partecipare alla mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, è costituito dal fatto che il M.I.U.R. non ha tenuto in alcun modo conto delle preferenze formulate in seno alla domanda di mobilità.

Conseguentemente, tale complesso meccanismo straordinario di mobilità per il 2016/2017, considerato alla stregua di una vera e propria lotteria, è risultato pregiudizievole per quei docenti, quale appunto l'odierna ricorrente, che sono stati assegnati e trasferiti in ambiti provinciali più lontani rispetto alla provincia di propria residenza, pur avendo espresso delle preferenze in ordine alla collocazione nei rispettivi ambiti di appartenenza.

**Si ribadisce che la contestata procedura è contenuta nel C.C.N.I. di riferimento richiamato dall'Ordinanza Ministeriale n.241 del 08.04.2016 e non già in una previsione legislativa.**

**Pertanto, alla stessa non può riconoscersi efficacia di legge a meno di violare il principio della gerarchia delle fonti del diritto. Ne segue che rispetto alla stessa prevale il principio normativo di cui alla L. 107/2015 che consacra quale prioritario ed esclusivo criterio di assegnazione della sede il punteggio posseduto dai docenti.**

Del resto è un principio pacifico che nell'ipotesi di contrasto tra le previsioni di cui al CCNI e il dato normativo non possa che prevalere quest'ultimo!

Ma vi è di più.

I provvedimenti inerenti i trasferimenti, comunicati via mail il 13.08.2016, sono stati emessi non solo sulla base di una procedura del tutto contraria ai principi di trasparenza, buon andamento e correttezza dell'azione amministrativa, ma altresì sulla base di una ordinanza ministeriale (la n. 241/2016), i cui effetti alla suddetta data del 13.08.2016 erano già stati sospesi dal T.A.R. Lazio, Roma.

Quest'ultimo, infatti, con ordinanza cautelare n.4720 del 14.07.2016 ha censurato le norme sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2016/2017, nella parte in cui sono state previste *"...deroghe e posizioni di privilegio e precedenza con disparità di trattamento, ravvisando, altresì, profili di illegittimità costituzionale in relazione alle norme in questione..."* (doc.7).

Tuttavia, non curante del contenuto di tale provvedimento, l'Amministrazione non ha sospeso la procedura di mobilità seppur suo preciso obbligo. Ne è prova la circostanza che la medesima ha comunicato i disposti trasferimenti.

La palese inammissibilità, abnormità ed illegittimità dei citati provvedimenti è costituita soprattutto dalla condotta tenuta dall'Amministrazione resistente, la quale anziché prendere atto e

dare piena osservanza al provvedimento emesso dal Tribunale Amministrativo, lo ha pienamente disatteso.

Tale inadempimento costituisce, inoltre, una chiara violazione dell'art.97 della Costituzione.

**\*\*** Il contestato trasferimento è frutto di una procedura del tutto illegittima in quanto lo stesso è stato demandato ad un algoritmo informatico il cui funzionamento era ed è sconosciuto.

Tale circostanza si pone in evidente contrasto con il principio fondamentale secondo cui *"...l'utilizzo dello strumento informatico debba categoricamente essere considerato come servente rispetto all'attività amministrativa..."* (T.A.R. Puglia, sez. di Bari, n. 807/2016).

Nel caso di specie, invece, si è giunti ad emettere il provvedimento in questione senza alcun preliminare procedimento, senza alcuna motivazione, senza che alcun funzionario dell'amministrazione abbia valutato le singole situazioni ed abbia correttamente esternato le relative determinazioni.

Con tale procedura automatica, equivalente, come detto, ad un vero e proprio algoritmo è stata esercitata una vera e propria attività amministrativa impersonale ed arbitraria, disponendo illogicamente trasferimenti in una provincia piuttosto che in un'altra.

Dal che la violazione degli artt. 1, 2 e 3 della legge n. 241/1990 e dunque dei precetti di imparzialità, pubblicità e trasparenza, oltre di eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, ingiustizia, illogicità ed irrazionalità espressamente dedotti.

Del resto, *"...a seguito dell'art.3 della legge n.241/1990, l'obbligo di motivazione –vale a dire dell'esposizione dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto che sono adottati a fondamento delle determinazioni della p.a. – vige, salvo esplicite eccezioni, per tutti i provvedimenti"* (TAR Emilia Romagna, sede di Parma, n. 486/2005).

Il Ministero, odierno resistente, avrebbe dovuto sia esplicitare le ragioni per le quali non sono state assecondate le preferenze sia i criteri utilizzati per giungere all'assegnazione definitiva.

L'importanza della motivazione trova conferma in una sentenza della Corte Costituzionale (n. 310/2010), nella quale è stato appunto evidenziato come l'obbligo di motivare i provvedimenti trovi fondamento negli articoli 97 e 113 della Costituzione, posto che da un lato costituisce corollario dei principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, e, dall'altro, garantisce al destinatario del provvedimento, che ritenga lesa la propria situazione giuridica, di far valere la relativa tutela giurisdizionale.

Ed ancora: *"...l'obbligo di motivazione degli atti amministrativi (vincolati e non), la cui valenza primaria è stata affermata anche a livello comunitario dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (art. 41) e*

dall'art. 296 comma 2, Trattato UE, sia pure con riferimento agli «atti giuridici», non è volto soltanto a consentire il sindacato in sede giurisdizionale sul modo in cui l'Amministrazione ha esercitato i suoi poteri, discrezionali o vincolati, ma è anche rispondente al più generale dovere di trasparenza dell'Amministrazione in modo che il suo agire sia comunque intellegibile da parte dei destinatari. In particolare, sia pure nella diversa varietà di contenuti, suscettibili di mutare in ragione della diversa tipologia di provvedimenti di volta in volta interessati dall'obbligo di motivazione, detto obbligo presenta un nucleo irriducibile, rappresentato dalla necessità che l'Amministrazione esteri, sia pure succintamente, le ragioni che l'hanno indotta a determinarsi in una determinata maniera...” (T.A.R. Puglia Bari, sez. III, n. 1005/2013).

Del resto, la circostanza che l'odierna ricorrente sia stata trasferita definitivamente in Emilia Romagna, e segnatamente a Bologna, a centinaia di chilometri di distanza dalla residenza sua e della propria famiglia, costituisce chiara violazione del principio meritocratico atteso che altri docenti, siccome sopra dimostrato con punteggio inferiore a quello attribuito alla medesima sono stati collocati presso l'ambito richiesto della Regione Sicilia.

Non sfuggirà infatti che “...la procedura di mobilità ha natura concorsuale di impiego basata su una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e le situazioni familiari e personali dell'interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi...” (Tribunali di Trani, sezione Lavoro, ordinanza del 16.09.2016).

Ne deriva, dunque, che nel rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione dovrà essere dichiarata la nullità e/o l'annullamento del trasferimento presso l'ambito regionale dell'Emilia Romagna disposto nei confronti della sig.ra Gulino, la quale, conseguentemente dovrà essere collocata presso l'ambito prescelto quale Sicilia 0024.

Stante l'illegittimità della condotta tenuta da parte resistente e in questa sede lamentata è di tutta evidenza che la ricorrente ha altresì diritto ad ottenere il risarcimento degli ingenti costi che la ricorrente è stata ed è ingiustamente costretta ad affrontare per far fronte alle esigenze personali e familiari determinate da quanto dedotto. Al riguardo, si precisa che la sig.ra Gulino è coniugata ed è madre di una bambina di 11 anni (doc.8).

Si rileva, inoltre, che in fattispecie simili se non identiche a quella che ci occupa, diversi Tribunali, in funzione del Giudice del Lavoro, hanno accolto l'avanzata richiesta cautelare (cfr. *ex multis* Tribunale di Como, ordinanza del 19.12.2016; Tribunale di Ravenna, ordinanza del 15.11.2016; Tribunale di Pavia, ordinanza del 11.11.2016; Tribunale di Ragusa, ordinanza del 02.11.2016; Tribunale di Taranto, ordinanza del 20.09.2016).

Inoltre, è stato evidenziato che “...la lontananza, in particolare, dai due figli, comporta per la madre l'impossibilità di provvedere ai loro immediati bisogni, con danno ingiusto alla formazione ed allo sviluppo della personalità dei minori e inevitabili ricadute negative su tutta la famiglia...” (Tribunale di Trani, ordinanza del 16.09.2016).

Infine, si rileva che il mancato accoglimento della spiegata istanza cautelare pregiudicherebbe irrimediabilmente non solo lo *status* di lavoratrice e la libertà di esercizio della professione, ma anche la vita personale e familiare dell'istante. Infine, ai fini dell'accoglimento della istanza cautelare dovrà tenersi conto anche della circostanza che i tempi di un giudizio di merito possono significativamente incidere sui diritti della lavoratrice, espressione di valori costituzionali, quali il diritto-dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, la tutela della maternità e dell'infanzia ed il ruolo della donna lavoratrice, cui va consentito l'adempimento dell'essenziale funzione familiare.

Al riguardo, si chiede dunque sin d'ora il risarcimento sia dell'integrale danno patrimoniale (sotto il profilo del danno emergente e del lucro cessante) che non patrimoniale dalla medesima patito, attraverso la corresponsione di una somma da determinarsi anche in via equitativa. Ciò tenuto conto che i citati disagi economici vanno rapportati allo stipendio medio di un dipendente della branca di riferimento, rappresentando un pregiudizio patrimoniale intollerabile e tale da importare, medio *tempore*, pregiudizi anche alle sfere non patrimoniali e reddituali della lavoratrice. Tenuto conto di quanto sopra esposto, sussistono fondati motivi per avanzare

#### **Istanza ex art. 700 c.p.c. in corso di causa**

In ordine al requisito del *fumus boni iuris* non è il caso di indugiare ulteriormente, in quanto si è già data prova della fondatezza delle ragioni dedotte dall'odierna ricorrente.

Per quanto attiene poi al *periculum in mora* non pare discutibile che tale presupposto discenda dalla circostanza che la sig.ra Gulino è stata costretta non solo a presentare la domanda di mobilità, che di fatto ha limitato, se non escluso, le possibilità di trasferimento.

Si consideri che le nuove condizioni di lavoro non hanno consentito alla medesima di adempiere alla essenziale funzione familiare e propria di ciascun individuo con chiara violazione dei dettati di cui all'art.29 della Costituzione e dell'art. 8 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e che ciò si riproporrà a far data dal 01.07.2017 e cioè allorché, venuta meno l'assegnazione provvisoria, la ricorrente sarà tenuta a riprendere servizio in Emilia Romagna.



Si rileva, inoltre, che in fattispecie simili se non identiche a quella che ci occupa, diversi Tribunali, in funzione del Giudice del Lavoro, hanno accolto l'avanzata richiesta cautelare (cfr. *ex multis* Tribunale di Como, ordinanza del 19.12.2016; Tribunale di Ravenna, ordinanza del 15.11.2016; Tribunale di Pavia, ordinanza del 11.11.2016; Tribunale di Ragusa, ordinanza del 02.11.2016; Tribunale di Taranto, ordinanza del 20.09.2016).

Infine, si precisa che il mancato accoglimento della spiegata istanza cautelare pregiudicherebbe irrimediabilmente non solo lo *status* di lavoratrice e la libertà di esercizio della professione, ma anche la vita personale e familiare dell'istante. A ciò, per come sopradedito, devono aggiungersi anche le difficoltà economiche che la famiglia della ricorrente subirà in ragione delle spese necessarie per affrontare il trasferimento in una città a centinaia di chilometri di distanza dalla propria famiglia e che rapportati allo stipendio medio di un dipendente della branca di riferimento, rappresentano un pregiudizio patrimoniale intollerabile e tale da importare, *medio tempore*, pregiudizi anche alle sfere non patrimoniali e reddituali della lavoratrice.

Da ultimo, ai fini dell'accoglimento della istanza cautelare dovrà tenersi conto anche della circostanza che i tempi di un giudizio di merito possono significativamente incidere sui diritti della lavoratrice, espressione di valori costituzionali, sul ruolo della donna lavoratrice cui va consentito l'adempimento dell'essenziale funzione familiare nonché sulla circostanza che la medesima ha ottenuto l'assegnazione provvisoria presso l'ambito della Regione Sicilia fino al 30.06.2017.

Alla luce delle considerazioni svolte, la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa, chiede che

**piaccia all'On.le Tribunale adito**

**in via cautelare**

*inaudita altera parte* o, in subordine, previa fissazione di udienza *ad hoc*, sussistendo i presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, **sospendere** l'assegnazione definitiva presso l'ambito Emilia Romagna operata illegittimamente dal M.I.U.R. nei confronti della ricorrente, ordinando alle amministrazioni resistenti, ciascuna per la propria competenza, di collocare la sig.ra Gulino all'interno dell'ambito territoriale 0024 della Regione Sicilia ovvero, nel caso in cui nel predetto ambito non sussistano posti disponibili, neppure in sovrannumero, nell'ambito della Regione Sicilia secondo l'ordine di preferenza indicato dalla ricorrente nella domanda di mobilità in atti; **in ogni caso adottare** tutti i provvedimenti più idonei ed opportuni a tutela della posizione della ricorrente e a tutela del suo diritto soggettivo nelle more della definizione del giudizio di merito;

**nel merito**

in via **preliminare**, ove ritenuto opportuno, in considerazione del rilevante numero dei docenti in questione, autorizzare la notifica ex art.151 c.p.c. nel modo meno oneroso e più tempestivo, mediante pubblicazione del ricorso nel sito internet del MIUR e/o dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia /ambito territoriale della Provincia di Ragusa; **accogliere** il presente ricorso e dichiarare l'illegittimità dell'assegnazione definitiva presso l'ambito Emilia Romagna operata illegittimamente dal M.I.U.R. nei confronti della ricorrente, ordinando alla citata amministrazione di collocare quest'ultima all'interno dell'ambito territoriale 0024 della Regione Sicilia su posto di sostegno o in relazione alla classe di concorso dalla medesima posseduta -- A076-, ovvero, nel caso in cui nel predetto ambito non sussistano posti disponibili su posto di sostegno ovvero per la citata classe di concorso dalla medesima posseduta, neppure in sovrannumero, in ambito della Regione Sicilia secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda di mobilità in atti; **condannare** il M.I.U.R. al risarcimento in favore dell'odierna ricorrente sia dell'integrale danno patrimoniale (sia sotto il profilo del danno emergente che sotto quello del lucro cessante) che non patrimoniale dalla medesima patito, attraverso la corresponsione di una somma da determinarsi anche in via equitativa che, comunque, ci si riserva di quantificare nel corso del giudizio.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio del presente giudizio.

Con riserva d'ogni altra deduzione e/o eccezione a seguito delle avverse difese.

Si dichiara che ai fini del pagamento del Contributo Unificato il presente procedimento attiene a materia di pubblico impiego ed è di valore indeterminato e, pertanto, è dovuto il contributo unificato nella misura di € 259,00.

Si producono:

- copia contratto di lavoro del 27.11.2015 (**doc.2**);
- copia domanda di mobilità territoriale (**doc.3**);
- copia mail del 13.08.2016(**doc.4**);
- copia nota prot. N. 6562 del 30.09.2016(**doc.5**);
- copia elenco trasferimenti M.I.U.R del 05.08.2016(**doc.6**);
- copia ordinanza cautelare n. 4720 del 14.07.2016 T.A.R. Lazio (**doc.7**);
- copia certificato di famiglia (**doc.8**).

Ragusa, 06.02.2017

avv. Antonio Dipasquale

\*\*\*

**Istanza per la determinazione delle modalità della notificazione nei confronti del  
litisconsorti (ex art. 151 c.p.c.)**

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende la ricorrente giusta procura in calce al presente ricorso,

**premesso**

**che** il ricorso ha per oggetto l'accertamento dell'illegittimità del disposto trasferimento operato dal M.I.U.R. nei confronti dell'odierna istante, ordinando alla citata Amministrazione di collocare quest'ultima all'interno dell'ambito territoriale 0024 della Regione Sicilia ovvero, nel caso in cui nel predetto ambito non sussistano posti disponibili, neppure in sovrannumero, in ambito della Regione Sicilia secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda di mobilità in atti;

**che** ciò implica che tutti i candidati attualmente inseriti nella graduatoria potranno essere titolari di un potenziale interesse contrario a quello dell'odierna ricorrente;

**che** ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie inerenti la scuola secondaria di II grado e quelli assegnati nella Provincia di Ragusa;

**rilevato**

**che** la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi *ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'immenso numero dei destinatari*;

**che** l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della IV sez. del C.d.S. n. 106/1990 "*non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino – potenziale convenuto in un giudizio – di prendere visione costante del foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato...*"

**che** la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente;

**che** già l'art. 12 della L. n. 205/2000 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica e telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.-.

**che** il Taz Lazio, quando è investito da azioni giudiziari collettive, dispone sistematicamente quale forma di notifica diversa ed alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici

proclami previsti dall'art. 150 c.p.c.- la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

**che** anche i Tribunali del lavoro, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che *"... l'urgenza e sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso ... giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 cpc, autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.08.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'ufficio regionale per la Liguria.."* (Trib. Genova, sez. lavoro n. 3578/11)

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato

**chiede**

all'On. Giudice del lavoro adito, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

**voglia autorizzare la notificazione del ricorso**

nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nell'elenco dei trasferimenti e passaggi del personale docente di ruolo anno scolastico 2016/2017, scuola secondaria di II grado, Ufficio Scolastico Provinciale di Ragusa – attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del Miur dei seguenti dati:

- a) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- b) nome del ricorrente ed indicazione all'amministrazione intimata;
- c) sunto dei motivi del ricorso;
- d) indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come *"..tutti i docenti attualmente inseriti nell'elenco dei trasferimenti e passaggi del personale docente di ruolo anno scolastico 2016/2017, scuola secondaria di II grado, Ufficio Scolastico Provinciale di Ragusa..."*;
- e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

Ragusa, 06.02.2017

avv. Antonio Di Pasquale

#### MANDATO ALLE LITI

La dott.ssa **Gulino Daniela**, nata a Comune Estero (EE) il 31.05.1974 (c.f. GLNDNL74E71Z404E), residente in Ispica (RG), via P. Borsellino n. 2 nomina e costituisce quale suo procuratore e difensore l'avv. Antonio Dipasquale del Foro di Ragusa (c.f. DPSNTN73R17H163K - fax 0932/688532 - pec antonio.dipasquale@avvragusa.legalmail.it), per essere rappresentata e difesa in ogni grado, fase e stadio del promuovendo procedimento dinanzi al Tribunale di Ragusa, in funzione del Giudice del Lavoro, nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca +2, incluse la fase cautelare, esecutiva e di eventuale opposizione nonché la proposizione di eventuali motivi aggiunti e in eventuali giudizi e/o procedimenti aventi ad esso connessi e/o consequenziali, conferendogli ampio mandato, ivi compreso quello di nominare procuratori domiciliatari, eleggere domicilio presso i medesimi, nonché ogni facoltà, ivi compresa quella di transigere, conciliare, riscuotere, quietanzare, rinunciare, accettare rinunzie, proporre domanda riconvenzionale, chiamare terzi in causa, intervenire e farsi sostituire in udienza, rappresentare nell'udienza cautelare trattazione, deferire ogni forma di giuramento, proporre querela di falso, compiere e far compiere trascrizioni, annotazioni ed ogni altro atto soggetto a formalità di pubblicazione, sostituirsi al mandante per l'acquisizione della documentazione di cui necessiterà, con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso in Ragusa, via Archimede n. 101.

La sottoscritta:

- ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni, dichiarano e riconoscono di essere state preventivamente informate oralmente delle finalità e modalità di trattamento cui sono destinati i propri dati personali; della natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e delle conseguenze dell'eventuale rifiuto di comunicarli, dei soggetti e delle categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi; dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo; delle generalità e del domicilio del titolare e del responsabile del trattamento, esprimendo con la sottoscrizione in calce formale consenso al libero trattamento di tutti i propri dati personali oggetto di tutela, con la precisazione che il proprio consenso è espresso in piena libertà, in forma specifica e documentata per iscritto qual è la presente, e che alla scrivente sono state fornite le informazioni di cui all'art. 13 del citato decreto legislativo;

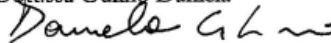
- ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 28/2010, come modificato dal D.L. n. 69/2013 convertito dalla legge n. 98/2013, dichiarano e riconoscono di essere state preventivamente informate della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale;

- ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al D.L. n. 132/2014, dichiara e riconosce di essere stato preventivamente informato della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge.

La presente procura sarà materialmente congiunta all'atto cui si riferisce e deve considerarsi, a tutti gli effetti, come apposta in calce, ex art. 83, III comma, c.p.c, come modificato dall'art. 1 della legge 27.05.1997 n. 141 nonché dall'art. 45, comma 9, della legge 18.05.2009 n. 69.

Ragusa, li 16.03.2017

Dott.ssa Gulino Daniela



Vera ed autentica la firma



avv. Antonio Dipasquale